

(N. 923)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dall'VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1950 (V. Stampato N. 935)*

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 MARZO 1950

**Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente  
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1940, n. 288, è abrogato e sostituito dal seguente:

«il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è raggruppato nei seguenti ruoli:

ruolo del personale di gruppo *A*, comprendente un quadro del personale direttivo amministrativo e assimilato, e un quadro degli ingegneri specializzati;

ruolo del personale di gruppo *B*, comprendente un quadro normale e un quadro transitorio;

ruolo del personale di gruppo *C*, comprendente un quadro dei capi di ufficio, un quadro del personale esecutivo e un quadro del personale tecnico speciale, distinto in personale delle officine telegrafiche e personale delle stazioni radiotelegrafiche;

ruolo del personale subalterno, comprendente un quadro speciale e un quadro comune ».

L'ispettore generale delle comunicazioni, al quale, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, spettano anche, nell'ambito dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, i poteri e le attribuzioni conferite al direttore generale dal regio decreto

2 luglio 1925, n. 1196, lettera a), b), c), d), l) e m) e successive modificazioni, è classificato nel grado IV dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e assume la qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

Le tabelle risultanti dall'allegato 1 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, la tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376, e le tabelle nn. 1 e 2 annesse al decreto-legislativo 22 marzo 1948, n. 540, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge, vistate dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

#### Art. 2.

Il n. 1 del primo comma dell'articolo 5 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazione approvato con regio decreto 15 agosto 1926 n. 1733, è modificato come segue:

« 1° avere compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 18 anni, e non avere superato, per il ruolo di gruppo A, l'età di anni 33, e, per gli altri ruoli, quella di 30. Il limite minimo di età può essere elevato fino ad anni 21, quando l'Amministrazione, per determinati concorsi, lo ritenga opportuno ».

Il secondo comma dell'articolo stesso relativo alla esclusione del personale femminile dagli impieghi di ruolo e dalla progressione di carriera oltre il grado 10°, è abrogato.

#### Art. 3.

Il servizio prestato in qualità di impiegato ausiliario a contratto presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, esclusi gli agenti subalterni, viene considerato quale servizio di ruolo di gruppo C agli effetti dell'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 12, comma quarto, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Gli impiegati ausiliari vincitori dei concorsi per il gruppo C ed inquadrati in tale gruppo prima del 1° luglio 1945, possono optare per il trattamento più favorevole fra quello che

hanno conseguito in base al concorso e quello che avrebbero conseguito se fossero stati inquadrati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni.

Il servizio prestato in qualità di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, viene considerato per intero quale servizio di ruolo di gruppo A, B e C secondo la categoria I, II e III di provenienza, agli effetti dell'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

#### Art. 4.

L'indennità speciale di servizio prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e successive modificazioni, può essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, a non più di 8 capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non più di un funzionario di grado V dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella misura equivalente alla differenza di trattamento economico, per stipendio ed indennità di caroviveri, esistente fra il grado V e il grado IV della gerarchia statale.

#### Art. 5.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, è abrogato.

I posti di grado VIII del quadro dei capi di ufficio del ruolo del personale di gruppo C di cui alla tabella n. 3 dell'allegato A alla presente legge si conferiscono, con le norme di cui al primo comma dell'articolo 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, agli impiegati che, alla data dello scrutinio rivestono il grado IX dello stesso quadro da almeno tre anni.

#### Art. 6.

Un terzo dei posti del grado IX del ruolo dei capi d'ufficio (gruppo C) disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 1950, da conferire secondo le norme dell'articolo 2

del regio decreto 30 novembre 1942, n. 1718, sarà invece conferito mediante esami di merito distinto da bandire entro il 31 dicembre 1951, cui potranno partecipare gli impiegati dei gradi IX, X, XI e XII che alla data di entrata in vigore della legge facciano già parte del ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

#### Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 7 dell'ordinamento del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi per posti di ruolo è in facoltà dell'Amministrazione, salvo le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge, di riservare una aliquota dei posti messi a concorso, non eccedente il terzo dei posti stessi, al proprio personale di ruolo e non di ruolo, al personale delle ricevitorie postali telegrafiche, ed ai fattorini telegrafici in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso.

« Col decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le categorie di personale ammesse a fruire delle suddette riserve, nonché l'anzianità minima di servizio necessaria per beneficiare della riserva stessa ».

Il terzo comma dell'articolo 10 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è abrogato.

#### Art. 8.

Ai soli fini dell'anzianità di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualità e senza soluzione di continuità negli uffici previsti dall'articolo 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, modificato dall'articolo 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 9.

Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai gradi superiori al IX dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* sono ridotti di un anno e mezzo. Per il personale telefonico di gruppo *C* la riduzione si applica ai gradi superiori al X.

Della riduzione di cui al comma precedente non potrà fruire il personale che abbia comunque già goduto di analogo beneficio in precedenti promozioni e per mezzo di essa non potrà essere conseguita più di una promozione.

Per il periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado VI di gruppo *A* non è richiesto il requisito di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

#### Art. 10.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado VI del quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo *B*, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376.

#### Art. 11.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a conferire non oltre la metà dei posti di grado VIII del quadro degli ingegneri specializzati, gruppo *A*, che risulteranno scoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli.

Per l'ammissione al concorso suddetto oltre ai requisiti generali richiesti dalle leggi in vigore, sarà necessario non avere superato

l'età di anni 45 e possedere almeno sei anni di pratica professionale o cinque anni di servizio di ruolo di gruppo *A* presso l'Amministrazione dello Stato in qualità di ingegnere.

#### Art. 12.

I posti di gruppo *C* vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame tra il dipendente personale di ruolo e non di ruolo e delle ricevitorie che alla data predetta sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.

Nella prima applicazione della presente legge, sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro *A* del ruolo del personale di gruppo *A*, tabella n. 1, della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'articolo 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'articolo 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto.

Con le stesse norme di cui al primo comma saranno messi a concorso i posti dei gruppi *A* e *B*, limitatamente al 25 per cento di quelli che si renderanno vacanti dopo l'applicazione del presente articolo.

Un ottavo dei posti messi a concorso in base al primo e quarto comma del presente articolo è però riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato.

I posti riservati a norma del precedente comma, eventualmente non coperti, saranno conferiti ai concorrenti dipendenti dal Mini-

stero delle poste e delle telecomunicazioni, risultati idonei, e secondo l'ordine di graduatoria.

#### Art. 13.

L'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è così sostituito:

« Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni, per la sistemazione, nei ruoli di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria e categorie assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo, anche subalterno (avventizi, diurnisti, cottimisti, portalettere rurali dei servizi di recapito autorizzati, salariati temporanei, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti), comunque assunti, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

#### Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è integrato come segue:

« Per il personale assunto prima del 1° gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'articolo 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purchè in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1° gennaio 1939 ».

#### Art. 15.

L'articolo 2 della legge 21 aprile 1949, n. 258, è integrato come segue:

« La presente legge ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ma l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformità alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge ».



Art. 16.

Sono estesi al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della presente legge.

Art. 17.

Alle spese necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge il Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni fa fronte con le disponibilità dei propri bilanci derivanti da economie da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor-  
tare, con suo decreto, le necessarie variazioni  
al bilancio.

ALLEGATO A.  
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
DELLE POSTE  
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA N. 1.

## RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO A.

## A) Quadro del personale direttivo amministrativo

Grado	Numero dei posti
4° Direttore generale di amministrazione . . . . .	1
5° Capi servizio e ispettori generali . . . . .	27
5° Direttore capo della Ragioneria centrale . . . . .	1
6° Direttori provinciali di 1ª classe e assimilati . . . . .	125
7° Direttori provinciali di 2ª classe e assimilati . . . . .	153
8° Primi ispettori e assimilati . . . . .	163
9° Ispettori e assimilati . . . . .	185
10° Vice ispettori e assimilati . . . . .	230
11° Allievi ispettori e assimilati . . . . .	
	885

## B) Quadro degli ingegneri specializzati.

Grado	Numero dei posti
4° Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni . . . . .	1
5° Ispettori generali tecnici . . . . .	5
6° Ispettori superiori tecnici . . . . .	20
7° Ispettori principali tecnici . . . . .	24
8° Primi ispettori tecnici . . . . .	25
9° Ispettori tecnici . . . . .	28
10° Vice ispettori tecnici . . . . .	39
	142

TABELLA N. 2.

## RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO B

## A) Quadro normale.

Grado	Numero dei posti
6° Primi direttori capi ed ispettori superiori di Ragioneria e assimilati . . . . .	18
7° Direttori capi e ispettori capi di Ragioneria e assimilati . . . . .	70
8° Direttori principali e ispettori di Ragioneria e assimilati . . . . .	220
9° Direttori di Ragioneria e assimilati . . . . .	400
10° Ragionieri e assimilati . . . . .	792
11° Ragionieri aggiunti e assimilati . . . . .	
	1.500

## B) Quadro transitorio.

Grado	Numero dei posti
6° Primi direttori capi ed ispettori superiori di Ragioneria e assimilati . . . . .	8
7° Direttori capi e ispettori capi di Ragioneria e assimilati . . . . .	40
8° Direttori principali e ispettori di Ragioneria e assimilati . . . . .	350
9° Direttori di Ragioneria e assimilati . . . . .	1.500
10° Ragionieri e assimilati . . . . .	882
	2.780

TABELLA N. 3.

## RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C.

## A) Quadro dei capi di ufficio.

Grado	Numero dei posti
8° Capi di ufficio di 1ª classe . . . . .	130
9° Capi di ufficio . . . . .	470
	600

B) Quadro del personale esecutivo.  
*Omissis.*

ALLEGATO B.

C) Quadro del personale tecnico speciale.

1° Personale delle Officine  
postelegrafiche.

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori di officina principali .	6
9°	Direttori di officina . . . . .	40
10°	Ufficiali meccanici elettricisti di 1ª classe . . . . .	80
11°	Ufficiali meccanici elettricisti di 2ª classe . . . . .	84
12°	Ufficiali meccanici elettricisti di 3ª classe . . . . .	90
13°	Ufficiali meccanici elettricisti di 4ª classe . . . . .	100
		<u>400</u>

Apprendisti meccanici (1).

2° Personale delle stazioni  
radiotelegrafiche.

8°	Capi radiotelegrafisti e capi ra- dioelettricisti principali . . .	3
9°	Capi radio telegrafisti e capi ra- dioelettricisti . . . . .	10
10°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 1ª classe .	25
11°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 2ª classe .	25
12°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 3ª classe .	22
13°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 4ª classe .	25
		<u>110</u>

TABELLA N. 4.

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

*Omissis.*

(1) È consentita l'assunzione in servizio di apprendisti in misura non superiore ai posti vacanti in ruolo.

PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO  
PER I SERVIZI TELEFONICI

TABELLA N. 1.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO A.

A) Quadro del personale direttivo misto.

Grado		Numero dei posti
5°	Direttore tecnico dell'Azienda .	1
5°	Ispettori generali tecnici di zone	3
5°	Ispettore capo superiore ammi- nistrativo . . . . .	1
5°	Direttore capo di Ragioneria . .	1
6°	Ispettori superiori amministra- tivi e tecnici ed assimilati (1)	16
		<u>22</u>

B) Quadro del personale direttivo  
amministrativo ed assimilato.

Grado		Numero dei posti
7°	Ispettori principali amministra- tivi ed assimilati . . . . .	14
8°	Primi ispettori amministrativi ed assimilati . . . . .	16
9°	Ispettori ed assimilati . . . . .	20
10°	Vice ispettori ed assimilati . . . }	21
11°	Allievi ispettori ed assimilati . }	
		<u>71</u>

(1) Ai funzionari di grado 6° ai quali sia stato conferito il trattamento di grado 5° ai sensi del decreto-legge 1° gennaio 1937, n. 1115 e regio decreto 19 luglio 1941, n. 943 e che vengano promossi a tale grado, il periodo di servizio prestato con trattamento di grado 5° è considerato utile agli effetti degli scatti di stipendio nel nuovo grado.

## C) Quadro del personale direttivo tecnico.

Grado	Numero dei posti
7° Ispettori principali tecnici . . . . .	6
8° Primi ispettori tecnici . . . . .	8
9° Ispettori tecnici . . . . .	11
10° Vice ispettori tecnici . . . . .	12
	<hr/>
	37
	<hr/>

TABELLA N. 2.

## RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO B.

*Commissari amministrativi e tecnici ed assimilati - Capi uffici interurbani.*

Grado	Numero dei posti
6° Commissari capi superiori amministrativi e tecnici . . . . .	3
7° Commissari amministrativi tecnici ed assimilati . . . . .	8
8° Commissari principali amministrativi e tecnici ed assimilati - Capi ufficio interurbani superiori . . . . .	16

Grado	Numero dei posti
9° Primi commissari amministrativi e tecnici ed assimilati - capi uffici interurbani di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	31
10° Commissari amministrativi e tecnici ed assimilati - Capi uffici interurbani di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
11° Commissari aggiunti amministrativi e tecnici ed assimilati - Capi uffici interurbani ed aggiunti . . . . .	54
	<hr/>
	112
	<hr/>

NOTA. — Nel ruolo del personale di gruppo C di cui all'Allegato III al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, al quadro I i posti di grado 8°, 9° e 10° sono ridotti rispettivamente a 16, 63 e 204, ed al quadro II i posti di grado 9° sono ridotti a 22 tale riduzione è apportata tenuto conto del disposto delle avvertenze nn. 1 e 2 alle tabelle organiche annesse al citato decreto-legge n. 504.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.